



Comune di Camaione

SETTORE: Settore 2

UNITA' OPERATIVA: TRIBUTI

(Proposta N. 2020/1249)

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 12/08/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020: CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' PREVISTA DALL'ARTICOLO 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020, N. 18.

L'anno duemilaventi e questo dì dodici del mese di agosto alle ore 20.00 presso la sede istituzionale del Comune, in modalità telematica tramite apposita piattaforma, sulla base di quanto stabilito dall'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, su invito diramato dal Presidente del Consiglio ai sensi del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica ordinaria.

Presiede l'adunanza il Sig. Favilla Andrea, Presidente del Consiglio Comunale.

Componenti presenti n. 17 assenti n. 8.

cognome e nome	P	A	Cognome e nome	P	A
DEL DOTTO Alessandro Sindaco	X				
BOCCARDO Andrea	X		RUGANI Michela	X	
MENCHETTI Iacopo	X		LUNARDELLI Marco	X	
TOMMASI Tamara		X	FAVILLA Andrea	X	
PEDONESE Federico	X		BERTOLA Giampaolo		X
D'ALESSANDRO Gloria	X		IACOMINI Alberto		X
MAGGI Fabrizio	X		DI GIUSTO Fabrizio		X
DALLE LUCHE Graziano	X		ERRA Riccardo	X	
ROMBI Nicola	X		MANCINI Marcello		X
BENEDETTI Angelo	X		ANDREINI Mario		X
MAINERI Federica	X		MICHELI Riccardo	X	
GEMIGNANI Patrizia	X		MATTEUCCI Alberto		X
LEMMETTI Eleonora	X		DA PRATO Niccolò		X

Partecipa il Dott. Del Dotto Fabrizio, Vice Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del presente verbale.

Vengono nominati scrutatori: Rugani Michela, Benedetti Angelo, Erra Riccardo.

CC_2020_31_ Tariffe 2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1 della l. 27/12/2013, n. 147
 - con il comma 639, dal 01/01/2014, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Comunale Unica (IUC);
 - al comma 683 ha stabilito che il Consiglio comunale deliberi le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - con il comma 651 ha disposto che *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;
 - al comma 654 ha disposto altresì che in ogni caso sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d.lgs. 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'articolo 1, comma 738, della l. 27/12/2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della l. 27/12/2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

RILEVATO CHE:

- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 527, della l. n. 205/2017, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- in particolare, l'art. 6 della citata deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede che il Piano Finanziario sia validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano economico finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO delle difficoltà oggettive nella definizione del Piano economico finanziario da parte dei Comuni, a causa della complessità del quadro normativo di riferimento secondo le regole ARERA, aggravata dall'emanazione di numerosi provvedimenti governativi e regionali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, che hanno

CC_2020_31_ Tariffe 2020



Comune di Camaiore

determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano stesso anche con riferimento alla procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

CONSIDERATO CHE, in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il Legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020: con l'articolo 107, comma 5, del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modifiche ed integrazioni nella l. 24/04/2020, n. 27 è stato infatti disposto che i Comuni possano, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della l. n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;

VERIFICATO CHE le difficoltà sopra richiamate non hanno consentito a questo Ente la definizione del Piano economico finanziario per l'anno 2020 e la conseguente approvazione delle nuove tariffe Tari entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce del contesto illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta dall'articolo 107, comma 5, del d.l. n. 18/2020, procedendo con la conferma delle tariffe TARI adottate nel 2019, anche per l'anno 2020;

DATO ATTO CHE, pertanto, con nota trasmessa tramite pec di cui a Prot. dell'Ente n. 17744 dell'08/04/2020 è stata comunicata all'Ato Toscana Costa l'intenzione di questo Ente di ricorrere alla deroga prevista dal citato articolo 107, comma 5, e, per l'effetto, di adottare in via temporanea anche per il 2020, le tariffe TARI 2019, approvate con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 01/04/2019;

TENUTO CONTO CHE il Piano economico finanziario per l'anno 2020 sarà comunque approvato entro il 31 dicembre 2020 e che la differenza tra i costi con esso determinati ed i costi coperti con le tariffe 2019 sarà oggetto di conguaglio e riparto nel triennio successivo;

RILEVATO INOLTRE CHE, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con vari decreti ministeriali, sono state adottate misure di particolare impatto per le attività economiche, consistenti sia nella chiusura, sia nel sostanziale azzeramento dei propri ricavi ancorché attività non gravate dall'obbligo di chiusura;

PRESO ATTO CHE in data 24/04/2020 IFEL – Fondazione ANCI, rispondendo ai quesiti posti da numerosi Comuni con nota di chiarimento, aveva segnalato la facoltà consentita dall'articolo 1, comma 660, della l. n. 147/2013 di introdurre riduzioni tariffarie per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

RAMMENTATO CHE, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) CC_2020_31_ Tariffe 2020



Comune di Camaiore

ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 05/05/2020, stabilendo che “...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio” e che “ai fini del ‘Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche’ - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19” trovassero applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione;

CONSIDERATO CHE IFEL – Fondazione ANCI, chiarendo alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158/2020 con ulteriore nota di approfondimento del 31/05/2020, aveva precisato che “tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della l. n. 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze” e che “Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”;

PRESO ATTO della necessità di intervenire a sostegno sia delle utenze non domestiche che hanno subito un danno economico ingente a causa dei provvedimenti ministeriali di chiusura, sia a favore di quelle che hanno visto una riduzione rilevante dei propri ricavi ancorché non gravate dall'obbligo di chiusura;

RITENUTO, pertanto, in deroga all'articolo 17 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tari, di stabilire per il solo anno 2020 le seguenti agevolazioni a favore di talune categorie di utenze non domestiche:

1. una riduzione pari al tredici (13) per cento della parte variabile della tariffa TARI a favore delle utenze non domestiche che esercitano un'attività economica di tipo stagionale ad esclusione delle categorie: 3 (Autorimesse e magazzini senza vendita diretta), 9 (Case di cura e riposo); 10 (Ospedali); 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali) 14 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze); 25 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste), 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, con esclusivo riferimento ai soli negozi di ortofrutta e pescheria), 28 (Ipermercati di generi misti); nonché ad esclusione delle utenze non domestiche di produzione e di vendita al dettaglio o all'ingrosso di beni di genere alimentare o farmaceutico;
2. una riduzione pari al trenta (30) per cento della parte variabile della tariffa TARI per le utenze non domestiche: 3 (Autorimesse e magazzini senza vendita diretta), 9 (Case di cura e riposo); 10 (Ospedali); 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali) 14 (Edicola, farmacia,

CC_2020_31_ Tariffe 2020



Comune di Camaiore

tabaccaio, plurilicenze); 25 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste), 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, con esclusivo riferimento ai soli negozi di ortofrutta e pescheria), 28 (Ipermercati di generi misti); nonché ad esclusione delle utenze non domestiche di produzione e di vendita al dettaglio o all'ingrosso di beni di genere alimentare o farmaceutico;

VISTO l'allegato emendamento presentato dal Sindaco e sul quale il Dirigente del Settore II ha espresso parere favorevole e il Presidente del Collegio dei Revisori ha apposto il proprio visto, che consiste nell'inserire:

- ❑ *nella premessa, dopo le parole “Ritenuto, pertanto, in deroga all’art. 17 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tari, di stabilire per il solo anno 2020 le seguenti agevolazioni a favore di talune categorie di utenze non domesticheomissis...2 una riduzione pari al trenta (30) per cento della parte variabile della tariffa TARI per le utenze non domestiche”, la seguente dicitura: “ad esclusione delle categorie”;*
- ❑ *nella parte del deliberato, al punto 4, dopo le parole “di approvare per il solo anno 2020 le seguenti agevolazioni a favore di talune categorie di utenze non domestiche, dando atto che le stesse rispettano il minimo regolatorio imposto dalla Deliberazione ARERA n. 158/2020:....omissis...una riduzione pari al trenta (30) per cento della parte variabile della tariffa TARI per le utenze non domestiche”, la seguente dicitura “ad esclusione delle categorie”;*

ATTESO che tale emendamento messo in votazione è approvato con voti favorevoli n. 13 (Del Dotto Alessandro, Favilla Andrea, Boccardo Andrea, Menchetti Iacopo, Pedonese Federico, D’Alessandro Gloria, Maggi Fabrizio, Dalle Luche Graziano, Rombi Nicola, Benedetti Angelo, Maineri Federica, Gemignani Patrizia, Lemmetti Eleonora,), contrari n. 2 (Erra Riccardo, Micheli Riccardo), resi per appello nominale da n. 15 votanti su n. 17 presenti essendosi astenuti dalla votazione n. 2 componenti (Rugani Michela, Lunardelli Marco);

DATO ATTO che le agevolazioni sopra descritte comportano, nella misura massima, una minore entrata del tributo TARI per l’anno 2020 quantificata in € 400.000,00;

TENUTO CONTO che tale riduzione, come previsto dall’articolo 1, comma 660, della l. n. 147/2013, trova copertura al capitolo 1984 del bilancio dell’Ente, anche in relazione alla deliberazione assunta nella medesima seduta consiliare di variazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

OSSERVATO, nel merito, che le agevolazioni in oggetto risultano coerenti con la necessità di tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati nel periodo di chiusura delle attività;

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione contabile rilasciato ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;



Comune di Camaiore

PRESO ATTO del parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% come riportato nella Nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 13 dell'11/05/2020;

PRECISATO che la maggiorazione di cui al punto precedente è versata, a partire dall'anno 2020, direttamente alla Provincia senza transitare dal bilancio dell'Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e visto, altresì, il parere in ordine alla regolarità contabile del Responsabile di ragioneria espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI E RICHIAMATI

- l'articolo 1, comma 169, della l. n. 296/2006;
- l'articolo 27, comma 8, della l. n. 448/2001;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del d.l. n. 24/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, dispone l'ulteriore differimento al 30 settembre del termine per la deliberazione del bilancio di previsione e del termine per la deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
- l'articolo 13, comma 15, comma 15-bis e comma 15-ter del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del d.l. n. 34/2019, convertito dalla l. n. 58/2019;

Con voti favorevoli n. 13 (Del Dotto Alessandro, Favilla Andrea, Boccardo Andrea, Menchetti Iacopo, Pedonese Federico, D'Alessandro Gloria, Maggi Fabrizio, Dalle Luche Graziano, Rombi Nicola, Benedetti Angelo, Maineri Federica, Gemignani Patrizia, Lemmetti Eleonora), contrari n. 2 (Erra Riccardo, Micheli Riccardo), resi per appello nominale da n. 15 votanti su n. 17 presenti essendosi astenuti dalla votazione n. 2 componenti (Rugani Michela, Lunardelli Marco);

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo 107, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- 3) di dare pertanto atto che, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della l. n. 147/2013, per l'anno 2020 sono confermate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2019, e che entro il 31 dicembre 2020 sarà approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con ripartizione dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;



Comune di Camaioire

- 4) di approvare per il solo anno 2020 le seguenti agevolazioni a favore di talune categorie di utenze non domestiche, dando atto che le stesse rispettano il minimo regolatorio imposto dalla Deliberazione ARERA n. 158/2020:
- una riduzione pari al tredici (13) per cento della parte variabile della tariffa TARI a favore delle utenze non domestiche che esercitano un'attività economica di tipo stagionale ad esclusione delle categorie: 3 (*Autorimesse e magazzini senza vendita diretta*), 9 (*Case di cura e riposo*); 10 (*Ospedali*); 12 (*Banche, istituti di credito e studi professionali*) 14 (*Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*); 25 (*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*); 26 (*Plurilicenze alimentari e/o miste*), 27 (*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, con esclusivo riferimento ai soli negozi di ortofrutta e pescheria*), 28 (*Ipermercati di generi misti*); nonché ad esclusione delle utenze non domestiche di produzione e di vendita al dettaglio o all'ingrosso di beni di genere alimentare o farmaceutico;
 - una riduzione pari al trenta (30) per cento della parte variabile della tariffa TARI per le utenze non domestiche ad esclusione delle categorie: 3 (*Autorimesse e magazzini senza vendita diretta*), 9 (*Case di cura e riposo*); 10 (*Ospedali*); 12 (*Banche, istituti di credito e studi professionali*) 14 (*Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*); 25 (*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*); 26 (*Plurilicenze alimentari e/o miste*), 27 (*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, con esclusivo riferimento ai soli negozi di ortofrutta e pescheria*), 28 (*Ipermercati di generi misti*); nonché ad esclusione delle utenze non domestiche di produzione e di vendita al dettaglio o all'ingrosso di beni di genere alimentare o farmaceutico;
- 5) di dare atto che le agevolazioni tariffarie TARI stabilite con il presente provvedimento trovano adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2020-2022 al capitolo 1984;
- 6) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% come riportato nella Nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 13 dell'11/05/2020, precisando che la maggiorazione di cui al punto precedente è versata, a partire dall'anno 2020, direttamente alla Provincia senza transitare dal bilancio comunale.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 17 componenti presenti e votanti (Del Dotto Alessandro, Favilla Andrea, Boccardo Andrea, Menchetti Iacopo, Pedonese Federico, D'Alessandro Gloria, Maggi Fabrizio, Dalle Luche Graziano, Rombi Nicola, Benedetti Angelo, Maineri Federica, Gemignani Patrizia, Lemmetti Eleonora, Erra Riccardo, Micheli Riccardo, Rugani Michela, Lunardelli Marco);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, T.U. 18.08.2000, n. 267.

CC_2020_31_ Tariffe 2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Camaiore

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File
Impronta	
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (7A78798BE17F536867DF238ED3574C1369283355D7F9F9072A943A05B9850ECA)	PARERE_2_2020_1249.rtf.pdf.p7m
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (151F0445ED7D9A6D974609DF028FBA83F45ED075D578C3D564759132A7F989EC)	PARERE_2_2020_1249.rtf.pdf.p7m
PARERE REVISORI (D868898D58E02032AAE6D64D715655E06715EF109D4CD662C51D8A9A54469BA9)	Verbale Collegio Revisori 2020_1249.pdf
EMENDAMENTO (0B47CBF587B3DB3AA412F66AB593E1F30827F26F7E55ADD632024CE884482993)	emendamento Tari.pdf
PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (8860E3B76923854CB28450B302A924202B43ED4FEAD707DB6A2295D47B3C03A5)	parere ccp tari.pdf

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea Favilla

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabrizio Del Dotto

CC_2020_31_ Tariffe 2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.